

Venezia, lunedì 4 settembre 2006

*Al Presidente della Regione Veneto Dott. G. Galan
All'Assessore all'Ambiente della Regione Veneto Arch. G. Conta
Al Dir. Servizio Tutela Ambientale Ing. F. Fior
Al Dir. Unità complessa Tutela atmosfera Ing. R. Morandi*

Oggetto: Delibera Giunta Regionale del Veneto n.1824 del 13 giugno 2006.

A seguito della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1824 del 13 giugno 2006 e dopo le dichiarazioni pubbliche dell'Assessore all'ambiente della Regione Veneto Arch. G. Conta in merito al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, ed in particolare in riferimento a quanto dall'Assessore espresso sull'inceneritore privato di Ecoidea s.r.l. sito in Cologna Veneta - Vr (riportato da "L'ARENA" di venerdì 7 Luglio 2006 – provincia, pag. 30 – vedi allegato 1 alla presente), il *Comitato contro il Cogeneratore* di Cologna Veneta e *Legambiente* intendono portare a conoscenza delle Vs. persone una breve sintesi dei principali motivi che giustificano la totale contrarietà verso l'impianto in questione, contrarietà ribadita anche dalla popolazione del colognese con oltre 4200 firme consegnate nel gennaio 2005 al Presidente della Provincia di Verona Prof. E. Mosele.

Vogliamo sottolineare le seguenti motivazioni:

- l'ubicazione dell'inceneritore a ridosso dell'abitato e in un territorio a vocazione agricola, come più volte evidenziato anche dal Consiglio Provinciale di Verona;
- i numerosi procedimenti giudiziari in corso -sia amministrativi che penali- legati all'impianto Ecoidea;
- la palese inaffidabilità tecnica dell'impianto, come evidenziato nel seguito

Per tutte queste ragioni il Comitato contro il Cogeneratore e Legambiente chiedono che l'inceneritore Ecoidea s.r.l. sia escluso dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani non riconoscendo a tale impianto alcuna valenza in termini di pubblica utilità.

Distinti saluti

Per il Comitato contro il Cogeneratore

Patrizia Spaliviero *Patrizia Spaliviero*
Angelo Muzzolon *Angelo Muzzolon*
Enrico Varali *Enrico Varali*

Per Legambiente

Michele Bertucco
Michele Bertucco

BREVE SINTESI DEI MOTIVI DI CONTRARIETÀ ALL'INCENERITORE:

1. L'inceneritore Ecoidea è inaffidabile dal punto di vista tecnologico.

A dimostrarlo basta il tempo di funzionamento dell'impianto, a partire dalla data di primo avvio (fine luglio 2004), rappresentato nella figura seguente. Può essere definito "un gioiellino" (vedi dichiarazione dell'Ass. all'Ambiente della Regione Veneto Arch. G. Conta sull'articolo de L'Arena sopra citato) un impianto che ha funzionato meno di un terzo del tempo?



LEGENDA:

colore rosso = impianto fermo; colore verde = impianto in funzione.

I numeri con fondo rosso o verde indicano il giorno del mese in cui l'impianto è stato fermato o rimesso in funzione.

NB: eventuali discrepanze, di entità comunque non significativa, con i dati di Ecoidea sono possibili, in quanto le date qui indicate sono rilevate dall'esterno dell'impianto, in base all'attività dei camini.

La tecnologia di gassificazione-combustione della americana Nathaniel, utilizzata nell'impianto Ecoidea, è allo stadio di PROTOTIPO, come espressamente dichiarato in una **perizia commissionata da Ecoidea stessa** allo Studio di Ecologia Applicata Dott. Devis Casetta, e presentata in un convegno a Noale (Ve) il 22.01.2005 ("Studio Tecnico-ambientale impianto di produzione di energia da CDR sito in Cologna Veneta (Vr)". In premessa (pag.1) viene confermato il carattere "sperimentale" o prototipale di questo impianto, **per cui non si hanno dati consolidati sulla affidabilità ed efficacia di esercizio.**

2. L'impianto è ubicato a ridosso del centro abitato di Cologna Veneta, in un territorio a vocazione agricola.

A differenza di quanto affermato o implicitamente suggerito in alcune relazioni da Ecoidea, le prime case abitate sono situate di fronte all'impianto e la frazione Sule a soli 150 metri, mentre Cologna dista solo circa 1 chilometro come chiunque può verificare. Per quanto riguarda le emissioni dai camini e la qualità dell'aria nella zona di ubicazione dell'impianto, che è dunque abitata, segnaliamo quanto segue, che è tratto dallo Studio di Impatto Ambientale (SIA) del 14.09.2005 (commissionato dalla stessa Ecoidea e depositato in Regione, in Provincia e in Comune):

- a pag. 172, si scrive che le analisi effettuate finora sulle emissioni sembrano sostanzialmente a posto. Tuttavia, per quanto riguarda le diossine e i furani, le uniche analisi sono state fatte sulla linea 2 alimentata mista a metano (240 m3/h) e CDR (1.1 t/h), e hanno dato valori appena sotto il limite di legge (0.08 contro 0.1 ng/Nm3). Tenendo presente che 1.1 t/h sono ben meno delle 3 t/h previste a regime, e che il metano non dà contributi per tali composti, riteniamo del tutto probabile che il limite venga sforato se l'impianto viene alimentato con solo CDR (ed anche RDF di qualità elevata) nelle quantità previste a regime.
- alle pag. 159-160 inoltre viene scritto che nella campagna di analisi prima dell'avvio dell'impianto, alcuni inquinanti (es. CO, NO2 e NOx, PM10) sono risultati o maggiori dei limiti massimi o molto vicini ad essi; quindi l'estensore del SIA afferma che appare difficile rispettare i limiti imposti sulla qualità dell'aria su base annuale, anche nel caso in cui l'apporto dell'impianto sia minimo (vedi anche pagg. 256-259).

Questi dati di fatto, sottoscritti dalla stessa Ecoidea, uniti al carattere prototipale dell'impianto, dimostrano ancora una volta che questo inceneritore mette realmente a rischio la salute pubblica e ne denunciano l'anomala collocazione in area non idonea. Lo stesso Consiglio Provinciale di Verona, con delibera consigliare n.85 del 22 dicembre 2004, ha definito il territorio colognese come "*zona non idonea*" al collocamento di impianti di trattamento dei rifiuti quali l'impianto in questione.

3. L'impianto Ecoidea è al centro di una vicenda giudiziaria di carattere sia amministrativo sia penale.

Per quanto riguarda l'aspetto amministrativo, in allegato 2 si riporta la cronologia degli ultimi eventi a partire dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2965/05 del 21.06.2005 (che sospende l'iscrizione provinciale della Ecoidea s.r.l. dal Registro Provinciale delle imprese che trattano rifiuti) e una argomentazione giuridica in merito alla non utilizzabilità del combustibile RDF (refuse derived fuel) da parte di Ecoidea in quanto sprovvista di autorizzazione.

Per quanto riguarda l'aspetto penale, vogliamo ricordare che sono stati condannati in primo grado (sentenza del Tribunale di Verona del 22.10.2004) gli ex amministratori colognesi A. Poli (ex sindaco) e B. De Mori (ex segretario comunale), per falso in atto pubblico in relazione al parere favorevole dato al raddoppio delle linee di incenerimento e produzione di energia e al loro potenziamento: a seguito di quella sentenza il CONSIGLIO REGIONALE, nel novembre dello stesso anno, stralciava la seconda linea dell'impianto dal piano regionale di gestione dei rifiuti. L'imminente udienza di appello è fissata per il prossimo 26 settembre 2006, ma è del tutto ragionevole prevedere tempi ancora lunghi per il procedimento.

Dato che l'esito del procedimento penale ha implicazioni dirette sulla autorizzazione ministeriale per la seconda linea (MICA N.122/2000), e quello amministrativo inciderà sull'intero impianto, e visti i precedenti punti, **appare più corretto e responsabile non inserire nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti l'inceneritore Ecoidea, che potrebbe in futuro vedere revocate le necessarie autorizzazioni.**

L'Arena **IL GIORNALE DI VERONA**

Venerdì 07 Luglio 2006 provincia Pagina 30

COLOGNA. L'assessore regionale Conta lavora per riportare l'impianto nel piano regionale dei rifiuti

Venezia ripesca l'Ecoidea

Scelta in contrasto con Provincia, Comune e comitati popolari

Cologna. L'assessore all'Ambiente Giancarlo Conta è pronto a far diventare il cogeneratore di Ecoidea un impianto a valenza pubblica. Ovvero, contro le richieste sia del Comune che della Provincia e le prese di posizione dello stesso Consiglio regionale, a confermarlo fra gli impianti di incenerimento con recupero energetico del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani. «A quanto mi risulta - spiega infatti l'assessore - il cogeneratore di Ecoidea dal punto di vista tecnico è un gioiellino. Gli eventuali problemi sono di altro genere, legati a destinazioni d'uso e situazioni simili. Per cui, se si dovesse appurare che è tutto a posto, l'impianto rientrerà sicuramente nel piano regionale».

Insomma, da Venezia potrebbe arrivare un vero e proprio cambio. Dopo che grazie ad una maggioranza trasversale il Consiglio regionale aveva deciso di tenere congelato l'inserimento nel piano dell'impianto colognese - in attesa della conclusione delle annose vicende legali che ad esso sono legate - adesso potrebbe infatti arrivare un improvviso cambio di rotta. Anche perché la verifica di cui parla l'assessore Conta è già iniziata. Stando a quanto deliberato dalla Giunta regionale il 13 giugno, scorso il dirigente del settore Tutela ambiente Fabio Fior ha 120 giorni di tempo per analizzare le condizioni e le eventuali criticità di funzionamento dell'impianto ed individuare il suo bacino di utenza. Operazioni che, come dice la stessa delibera, sono necessarie per stabilire la compatibilità del cogeneratore con gli obiettivi fissati dal piano regionale rifiuti «viste le problematiche collegate agli aspetti urbanistico-edilizio più volte segnalate agli uffici regionali». «La Provincia ha detto e ridetto, votando un camion di documenti, che il cogeneratore di Ecoidea non va inserito nel piano ma a decidere per legge è la Regione: gli enti intermedi hanno solo potere consultivo», commenta Luca Coletto, l'assessore provinciale all'Ecologia. Il quale conferma che comunque nel piano provinciale, che sta per essere concluso, l'impianto di Cologna non ci sarà. Mentre il sindaco Silvano Seghetto, per il quale la posizione che esprime Conta è una novità, afferma che «bisogna attendere le sentenze dei tribunali amministrativi che stanno vagliando i ricorsi presentati dal Comune con le autorizzazioni ad Ecoidea prima di ogni decisione».

Se i rappresentanti delle istituzioni si muovono su un piano formale, posizioni ancor più nette vengono dagli ambientalisti che da tempo si battono contro il cogeneratore. Michele Bertucco di Legambiente definisce infatti «preoccupante il fatto che Ecoidea continui ad avere delle corsie preferenziali in Regione, dove c'è chi vuole calare dall'alto delle scelte discutibili» e ricorda che «l'impianto è nato per bruciare carta, cartone e legna e da quando funziona bruciando a cdr si è bloccato più volte per problemi tecnici». Mentre Piergiorgio Boscagin del comitato anti-cogeneratore si dice pronto a fornire a Conta la documentazione che prova che l'impianto «non è affatto un gioiellino» e ricorda che «è stato realizzato senza sentire il parere dei cittadini» e che «contro il suo funzionamento sono state raccolte ben 4.200 firme». **Luca Fiorin**

ALLEGATO 2:

1) CRONOLOGIA DOPO LA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 21.06.2005

- In data 21.06.05 il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2965/05, sospende l'iscrizione provinciale della Ecoidea s.r.l. dal Registro provinciale delle imprese che trattano rifiuti;
- Ciò nonostante, la ditta continuava nell'attività, cosicché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona emetteva un decreto di sequestro dell'impianto, limitatamente all'attività di incenerimento diversa da carta, cartogne e legno;
- in data 09.11.2005 veniva disposto il dissequestro dell'impianto di cogenerazione gestito dalla società Ecoidea s.r.l. nel Comune di Cologna Veneta;
- il decreto recava in motivazione che la ditta Ecoidea intende ora utilizzare il combustibile qualificato come *rdf (refuse derived feul)* conforme alla norme tecniche UNI 9903-1;
- ai sensi dell'art. 308/2004, che modifica l'art. 8 del D.L.vo 22/1997, tale combustibile risulterebbe sottratto alla disciplina dei rifiuti;
- secondo quanto emerge dal decreto di dissequestro, l'incenerimento del combustibile rdf non sarebbe, di conseguenza, più sottoposto ad "autorizzazione ambientale" che, nella fattispecie, è sospesa per effetto della pronuncia in sede cautelare del Consiglio di Stato, ordinanza n. 2965 del 21.06.2005;
- in seguito al succitato provvedimento di dissequestro l'ARPAV del Veneto ha rimosso i sigilli all'impianto ECOIDEA s.r.l. prendendo atto anche del nulla osta all'utilizzo di RDF rilasciato in data 11.11.05, prot. 788843/4619b dal Dirigente Regionale del Veneto – Direzione Tutela Ambiente;
- nel succitato nulla osta si legge che "*l'RDF di elevata qualità, combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi come descritto nelle norme tecniche UNI9903-1, pur essendo escluso dall'ambito di applicazione del DLgs n. 22/97, altro non è che un sottinsieme del CDR, così come definito dal DLgs 5 febbraio 1997, n. 22...*";
- con elaborato del 14.09.2005 ad opera del dott. Denis Casetta, pervenuto al Comune di Cologna Veneta in data 28.09.2005, l'Ecoidea s.r.l. ha presentato lo "Studio di impatto ambientale (ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 133/2005)";
- in data 16.12.2005 il Consiglio di Stato ribadiva la sospensione del provvedimento di iscrizione al Registro provinciale, motivando che "*alla decisione di sospendere il suddetto provvedimento di iscrizione non è estranea la considerazione del pericolo per la salute pubblica determinato da un'attività per il cui legittimo esercizio occorrono altre misure di ordine tecnico rispetto a quelle stabilite per il recupero dei rifiuti costituiti da carta, cartone e pallets di legno (art. 31 – 33 del D. L.gs n. 22/1997"*

2) SULL'UTILIZZABILITÀ DEL R.D.F. NELL'IMPIANTO ECOIDEA

A) QUADRO NORMATIVO

Con riferimento al settore dell'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, la disciplina è principalmente rinvenibile, oltre che in numerose disposizioni regolamentari attuative, nel D.Lvo 133/2005 (attuazione della direttiva europea 2000/76/CE), nel D.Lvo 22/1997 e successive modifiche, nel D.L.vo 59/2005 (valutazione integrata ambientale) e nel D.L.vo 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). In particolare, per quanto interessa nel presente procedimento, occorre osservare quanto segue:

1. l'art. della legge delega 308/2004, art. 1, comma 29, lett. b), ha introdotto un nuovo caso di esclusione di applicazione del d.l. 22/1997 recante la disciplina sui rifiuti;
2. segnatamente l'art. 8 novellato del D.L. 22/1999 recita: "*sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto... nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: lett. f quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (rdf di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (omissis) in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici...*";
3. l'articolo citato, pertanto, **non derubrica** il prodotto rdf conforme alla previsioni UNI 9903-1 a non rifiuto, ma lo sottrae solamente alla disciplina generale prevista dal d.l.vo 22/1997 in quanto regolato da specifiche disposizioni. In particolare, il citato art. 1, comma 30, della legge 308/2004 prevede che "*il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 29, lettera b)*". Tale delega è necessaria in quanto non vi è nel nostro ordinamento alcuna normativa specifica che regolamenti l'utilizzo dell'RDF di elevata qualità, in quanto, fino ad oggi, considerato della medesima natura del CDR (quindi rifiuto) e assoggettato, pertanto, alla disciplina di quest'ultimo;
4. in data 30.07.2005 è entrato in vigore il decreto legislativo 133 del 11.05.05 (pubblicato in G.U. n. 122 del 15.07.05) il quale recepisce la direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento di rifiuti;
5. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), tale ultima normativa si applica a tutti i rifiuti così come **definiti**

dall'art. 6, comma 1, lettera a), del d.l.vo 22/97, non escludendone, appunto, nessuno. D'altra parte, l'art. 3 prevede espressamente e tassativamente quali siano i rifiuti esclusi dalla medesima disciplina. Tale considerazione risulta suffragata anche considerando che l'RDF (definizione in inglese di CDR) UNI 9903-1 altro non è che combustibile ricavato da rifiuti ma con concentrazioni di sostanze inquinante più limitate, stabilite, punto, dalla norma tecnica UNI 9903-1;

6. ai sensi rispettivamente degli artt. 4 e 5 del D.L.vo 133/2005, le autorizzazioni alla realizzazione e esercizio di impianti di incenerimento e di impianti di co-incenerimento di rifiuti sono disciplinate dal d.l.vo 59/2005, concernente l'autorizzazione integrata ambientale, e dall'art. 28 del D.L.vo 22/1997. Segnatamente viene disposto (art. 4, comma 2 ss.; art. 5, comma 5 e ss.) che, comunque, le normative previgenti richiamate vengano integrate con ulteriori oneri allegativi e documentativi da parte dei gestori degli impianti di cui sopra;

7. inoltre, il d.l.vo 133/2005, art. 21, comma 3, prevede che *“per gli impianti che effettuano coincenerimento di rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista dai predetti articoli, resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al comma 1”*. Il comma 4 della medesima disposizione dispone che agli impianti di coincenerimento di rifiuti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.l.vo 59/2005, *“possono essere applicate le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del d.l.vo 22/1997. L'ammissione delle attività di coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate è subordinata alla comunicazione di inizio attività che dovrà comprendere, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 e 6, la relazione prevista dall'art. 33, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22...”*;

8. sono soggetti a valutazione integrata ambientale gli *“impianti di incenerimento di rifiuti urbani quali quelli definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, ... con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora; impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi... con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”*

B) LE AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO DELL'ECOIDEA S.R.L. – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Secondo il D.L.vo 133/2005, gli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti (esclusi quelli tassativamente indicati all'art. 3) devono essere autorizzati, a seconda della tipologia di impianto, ai sensi del D.L.vo 59/2005 ovvero, in alternativa, ai sensi del D.L.vo 22/1997, art. 28 ovvero, ancora, dal D.L.vo 387/2003, art. 12.

Non residua, pertanto, alcuna attività di (co)incenerimento che possa essere esercitata in mancanza di una qualsiasi autorizzazione prevista dalla normativa richiamata.

Di conseguenza, anche il combustibile RDF conforme alle norme UNI 9903-1 deve essere considerato nella categoria dei rifiuti. In tal senso, peraltro, sembra essersi espresso anche il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente nel nulla osta del 18.11.2005 (richiamato nelle premesse della presente istanza), laddove si qualifica l'RDF di elevata qualità come sottoinsieme della categoria del CDR.

A ciò si aggiunga che ad oggi non vi è alcuna normativa, anche solo regolamentare, che disciplini il citato RDF di elevata qualità in deroga (*melius*, in esclusione ex art. 8 D.L.vo 22/1997) al Decreto Ronchi, di modo che appare ragionevole ritenere che l'utilizzo del citato combustibile debba sottostare ancora alla disciplina generale.

Nel caso che ci occupa, la ditta Ecoidea s.r.l. aveva ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di incenerimento (o coincenerimento) con le procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.L.vo 22/1997. Giusto il disposto dell'art. 21, comma 4, del D.L.vo 133/2005, tale procedura, ad oggi, è accessibile solamente agli impianti di coincenerimento non soggetti a valutazione integrata ambientale.

Come più volte ricordato e risultante dalla documentazione agli atti di indagine, detta autorizzazione, consistita nell'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di smaltimento di rifiuti, n. 6866/04, è stata sospesa cautelarmene dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2965 del 21.06.2005.

Ne risulta che attualmente l'esercizio dell'attività di (co)incenerimento del combustibile RDF di elevata qualità (ci si riserva di argomentare in separata sede sulla classificazione di inceneritore o di coinceneritore dell'impianto Ecoidea) è del tutto sprovvisto di qualsiasi autorizzazione.